



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Regolamento dell'assemblea degli azionisti della società

GIGLIO GROUP S.p.A.

CAPO I

Disposizioni preliminari

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dallo statuto sociale, il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della società GIGLIO GROUP S.P.A. (la "**Società**").

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle eventuali assemblee speciali di categoria e alle assemblee degli obbligazionisti della Società.

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.

CAPO II

Della costituzione dell'assemblea

Articolo 2

Intervengono in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.

La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei sindaci del rappresentante della società di revisione non è subordinata ad alcuna formalità.

I dipendenti della Società, o di società dalla stessa controllate, gli incaricati ai lavori assembleari e i consulenti, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, partecipano ai lavori assembleari forniti di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del consiglio di amministrazione o da persona da questi incaricata.

Il Presidente consente di assistere alle adunanze assembleari quali semplici osservatori, ossia senza diritto di intervento e di voto, a esperti, analisti finanziari e giornalisti, tutti accreditati per la singola assemblea. Le richieste di accredito dovranno pervenire presso la sede legale della Società entro il giorno che precede la data dell'assemblea.

Il Presidente, prima di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della presenza alla riunione dei soggetti sopra indicati.

Articolo 3

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza colui che dallo statuto è designato a sostituirlo; in mancanza, la persona eletta dalla stessa assemblea.

Al Presidente compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno.

Egli interviene al fine di evitare e di reprimere ogni abuso assumendo i provvedimenti che ritiene idonei a seconda delle circostanze.

Articolo 4

Il Presidente è assistito dal Vice-Presidente, ove nominato, dall'Amministratore Delegato, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e dai soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo 2.

Il Presidente è inoltre assistito dal Segretario, scelto anche tra i non soci, nominato dall'assemblea.

Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio.

Articolo 5

Il Presidente si avvale della collaborazione delle persone incaricate, munite di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all'intervento all'assemblea e risolve le eventuali contestazioni.

Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

Coloro che hanno diritto di intervenire e assistere in assemblea devono esibire, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale.

Il personale preposto rilascia apposito biglietto di ammissione da conservarsi per la durata dei lavori assembleari

Coloro i quali intendano allontanarsi, per qualsiasi ragione, dai locali in cui si tiene l'adunanza assembleare sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Società. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari del diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria almeno il giorno prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 6

Il Presidente presenta all'assemblea il notaio, ove questi sia chiamato a redigere il verbale; il notaio può essere assistito da persone di sua fiducia. Il notaio e il Segretario possono avvalersi di apparecchi di registrazione.

Articolo 7

Il Presidente nomina gli scrutatori scegliendoli, in un numero adeguato alle effettive esigenze, fra gli azionisti o i soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 2.

Nell'espletamento del proprio incarico gli scrutatori possono avvalersi della collaborazione di coadiutori.

Articolo 8

Il Presidente verifica e comunica il numero dei titolari di diritto al voto presenti e la quota di capitale da questi rappresentata, rende tutte le altre comunicazioni prescritte dalla legge e accerta che l'assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà atto e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione.

CAPO III

Della discussione

Articolo 9

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'assemblea, non è data lettura delle relazioni degli amministratori, dei sindaci, della società di revisione o di altri documenti messi a disposizione degli azionisti in data anteriore all'assemblea ai sensi di legge.

Nel porre in discussione detti argomenti, il Presidente, sempre che la maggioranza del capitale rappresentato non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre che tutti o taluni degli argomenti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 10

Il Presidente regola la discussione e dà la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

La richiesta di prendere la parola ha forma scritta e indica l'argomento all'ordine del giorno cui essa si riferisce; essa è effettuata dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e sino alla chiusura della discussione sull'argomento al quale essa si riferisce.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.

I membri del consiglio di amministrazione e i sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Articolo 11

Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soggetti legittimati, questi possono, anche prima della costituzione dell'assemblea, presentare al consiglio di amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

Articolo 12

Ogni legittimato all'intervento in assemblea ha il diritto di prendere la parola, una sola volta, per la durata massima di 10 minuti, su ciascuno degli argomenti posti in discussione, esponendo osservazioni e formulando proposte.

Gli interventi sono chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.

Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al primo comma del presente articolo.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori dopo tutti gli interventi, ovvero, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, al termine di ciascun intervento.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di cinque minuti.

Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il presidente invita l'oratore a concludere e, nel caso di interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o che esulino dagli argomenti all'ordine del giorno ovvero che contengano frasi ingiuriose, sconvenienti o minacciose, può togliere la parola e, nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione. L'azionista allontanato può essere riammesso con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 13

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e la maggioranza del capitale sociale rappresentato non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del codice civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 14

L'adunanza assembleare può tenersi anche in più sale purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 o se non accordato da diversa deliberazione assunta dal Presidente, nei locali in cui si svolgono i lavori assembleari non è ammesso l'utilizzo di apparecchi di fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari nonché l'uso di strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Non è parimenti ammesso l'utilizzo di strumenti di telefonia mobile o similari.

Articolo 15

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO IV

Della votazione

Articolo 16

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.

Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.

Articolo 18

I soci che intendano abbandonare l'assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'articolo 2372 del codice civile, previa verifica e annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.

Articolo 19

Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati.

Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto sociale.

Articolo 20

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 21

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.